

**MM 16/2021****Adeguamento degli artt. 9, cpv. 1 e 52, lettera i) del Regolamento comunale di Faido**Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,**Premessa**

Il Regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 luglio 2012, ratificato dalla Sezione enti locali e modificato con l'entrata in vigore dell'aggregazione fra i comuni di Faido e Sobrio. In seguito, nella seduta del 23 aprile 2018 il CC ha modificato gli artt. 2 cpv. 3 e 4 e l'8 luglio 2019 ha accolto la modifica degli artt. 15, 30, 52 lett. i) e l) e 72, nuovi artt. 71 e 73 e la nuova numerazione dall'art. 71 all'art. 74.

Tramite il presente messaggio il Municipio propone di modificare:

- l'art. 9 modificando il giorno per la tenuta delle sessioni ordinarie di CC;
- di adattare l'art. 52, lettera i) a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato.

Modifica degli artt. 9, cpv. 1 e 52 lettera i) del regolamento comunale

Articolo attualmente in vigore	Proposta di modifica in grassetto
<p>Art. 9 Sessioni convocazioni</p> <p>¹Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno, di regola il quarto lunedì di aprile e il terzo lunedì di dicembre.</p> <p>²Il Consiglio comunale può riunirsi in sessione straordinaria secondo le norme della LOC.</p> <p>³Le modalità delle relative convocazioni sono disciplinate dalla LOC.</p>	<p>Art. 9 Sessioni convocazioni</p> <p>¹Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno, di regola il quarto lunedì martedì di aprile e il terzo lunedì martedì di dicembre.</p> <p>²Il Consiglio comunale può riunirsi in sessione straordinaria secondo le norme della LOC.</p> <p>³Le modalità delle relative convocazioni sono disciplinate dalla LOC.</p>

Commento

Sentiti i gruppi si propone quale giorno per le sessioni di Consiglio comunale il martedì anziché il lunedì.

Articolo attualmente in vigore	Proposta di modifica in grassetto
<p>Art. 52, lettera i) posteggi</p> <p>.....</p> <p><u>Posteggi coperti di proprietà del Comune a Carì, Anzonico, e Cavagnago</u></p> <p>I posteggi coperti a Carì, Anzonico e Cavagnago possono essere affittati tramite assegnazione da parte del Municipio, tenuto conto dell'ordine di entrata della domanda, con diritto di priorità ai domiciliati del Comune.</p>	<p>Art. 52, lettera i) posteggi</p> <p>.....</p> <p><u>Posteggi coperti di proprietà del Comune a Carì, Anzonico, e Cavagnago</u></p> <p>I posteggi coperti a Carì, Anzonico e Cavagnago possono essere affittati tramite assegnazione da parte del Municipio, tenuto conto dell'ordine di entrata della domanda, con diritto di priorità ai domiciliati del Comune.</p>

<p>Il Municipio stabilisce le tasse (canone annuo) mediante ordinanza, ritenuti i minimi e massimi sotto indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posteggio coperto a Cari: canone annuo: da un minimo di fr. 1200.- ad un massimo di fr. 1600.-; <p>posteggi coperti di Anzonico e Cavagango: canone annuo: da un minimo di fr. 600.- ad un massimo di fr. 1000.-</p>	<p>Il Municipio stabilisce le tasse (canone annuo) mediante ordinanza, ritenuti i minimi e massimi sotto indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posteggi coperti a Cari, Anzonico e Cavagnago: canone annuo: da un minimo di fr. 1200.- ad un massimo di fr. 1600.-; <p>posteggi coperti di Anzonico e Cavagango: canone annuo: da un minimo di fr. 600.- ad un massimo di fr. 1000.-</p>
---	--

Commento:

A seguito di un ricorso di un cittadino contro l'ordinanza che regola l'uso dei posteggi coperti di Anzonico, Cavagnago e Cari, il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 giugno 2021, ha ritenuto che i canoni annui per i posteggi coperti contravvengono la parità di trattamento e il divieto di arbitrio e ha inoltre definito che i canoni di Anzonico e Cavagnago risultano particolarmente economici (*nel contesto ticinese si inseriscono ben al di sotto dei costi mensili per dei posteggi coperti*), ragione per cui si propone lo stesso canone annuo per i tre posteggi coperti da un minimo di fr. 1200.- a un massimo di fr. 1'600.- all'anno.

Tramite il ricorso il ricorrente ha ritenuto che vi fosse un'ulteriore disparità di trattamento lamentando che i posteggi coperti di Campello non erano stati presi in considerazione nel Regolamento comunale e nella relativa successiva ordinanza. In quest'ultimo caso, l'allora Comune di Campello, negli anni '90 realizzò l'opera e raccolse i contributi di miglioria (ai sensi della LCM) presso i proprietari dei fondi del nucleo e della confinante zona residenziale. Per tale ragione, il posteggio non può essere locato tutto l'anno, ma deve poter essere utilizzato dall'utenza, con una funzione di circolazione delle vetture, (condizione imprescindibile di utilizzo di un'opera pubblica finanziata anche con i contributi di miglioria), eventualmente anche a pagamento, ma senza la possibilità di riservare un determinato posteggio.

Visto quanto precede, tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato e in particolare dell'applicazione dei principi di parità di trattamento e del divieto di arbitrio, i canoni annui dei posteggi coperti di Cari, Anzonico e Cavagnago sono commisurati in modo identico, ossia da un minimo di fr. 1200.- a un massimo di fr. 1'600.-. L'importo annuo sarà definito tramite ordinanza, in modo identico, nel rispetto dei principi sopracitati.

Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere

1. Sono approvate le modifiche degli artt. 9 cpv. 1 e 52 lettera i) del Regolamento comunale
2. Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dell'autorità competente.

Per il Municipio di Faido
 Il Sindaco La Segretaria
 C. Nastasi A. Pedrini



Approvato con ris. mun 522/2021

N.B. Il presente messaggio viene attribuito alla Commissione delle petizioni